



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO  
*Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)*

Ufficio del Procuratore della Repubblica  
TEL. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444  
PEC: [prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it)

Prot. n. 2434/2021

Busto Arsizio, 22 dicembre 2021

**DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE - SCADENZA AL 31 marzo 2022**

**OGGETTO:** Disposizioni riguardanti il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19  
SI PUBBLICHI SUL SITO DELLA PROCURA

Al Procuratore Aggiunto  
Ai Sostituti Procuratori  
Ai Direttori Amministrativi  
Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziario  
A tutto il Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria - Sede  
Alle R.S.U. – Sede  
Al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio  
Al Presidente della Sezione Penale – Tribunale di Busto Arsizio  
Al Coordinatore della Sezione G.I.P. – Busto Arsizio  
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio  
Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio  
Al Presidente della Corte d'Appello di Milano  
Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano

All'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano  
Al Consiglio Superiore della Magistratura [settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it)

Al Prefetto di Varese

Al Prefetto di Milano

Al Questore di Varese

Al Questore di Milano

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – Varese

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri - Milano

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Varese

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Milano

A tutti i Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio

Al Direttore Generale A.T.S. INSUBRIA

Al Direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio

Il procuratore della Repubblica, dott. Carlo Nocerino,

Visti tutti i decreti legislativi, i decreti legge e le circolari ministeriali emessi fino ad oggi per il contenimento dell'epidemia da COVID- 19;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Richiamati i precedenti provvedimenti nn. 864/2021, 1511/2021;

Con riferimento all'esigenza di attuare misure atte a contenere il rischio di contagio,

DISPONE

**Che rimangano in vigore** sino al 31 marzo 2022, ovvero con riguardo al termine finale ulteriore, stabilito a seguito di eventuale proroga dello stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022, le raccomandazioni a tutto il personale (magistrati, polizia giudiziaria, personale amministrativo) contenute nell'allegato 1 del prot. 864/2021 del 29/4/2021.

Con riguardo alle regole di convivenza adottate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio in ordine agli obblighi del dipendente nei casi di infezione da Covid 19, si allega il documento redatto dalla Medilabor (Medico Competente) contenente le prescrizioni per il rientro sui luoghi di lavoro dei lavoratori che siano assenti in isolamento domiciliare o


quarantena correlata all'emergenza Covid 19, raccomandandone una scrupolosa osservanza.

Il personale di Pg assegnato a questo ufficio, dovrà fornire, come di consueto, tutte le comunicazioni in ordine ad assenze e malattie agli uffici personale di riferimento; relativamente a quarantena e isolamento per infezione da Covid 19, dovrà altresì essere comunicato al Procuratore e alla segreteria amministrativa per quanto di competenza.

L'accesso degli utenti negli Uffici e cancellerie dovrà continuare ad avvenire una persona alla volta, privilegiando comunque i contatti e i rapporti telematici, nonché modalità di prenotazione dell'accesso.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità di osservare le misure di sicurezza e le cautele, riepilogate nel sito web del Ministero della Salute.

Si comunichi a tutto il personale (magistrati, personale amministrativo, aliquote di Polizia giudiziaria in servizio presso questo ufficio) e alle RSU in sede

  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Carlo NOCERINO

**ALLEGATO 1 - MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO IDONEE A PREVENIRE O CONTENERE IL RISCHIO DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

**ALLEGATO 2 - DOCUMENTO REDATTO DALLA MEDILABOR (MEDICO COMPETENTE) CONTENENTE LE PRESCRIZIONI PER IL RIENTRO SUI LUOGHI DI LAVORI DEI LAVORATORI CHE SIANO ASSENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE O QUARANTENA CORRELATA ALL'EMERGENZA COVID 19**

## ALLEGATO 1

### **MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO, IDONEE A PREVENIRE O CONTENERE IL RISCHIO DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

#### **Premessa**

Obiettivo primario in questo momento emergenziale è garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mediante l'adozione di un nuovo modello organizzativo che risulterà tanto più efficace quanto più partecipato e consapevole.

Nell'ottica del contenimento del rischio del contagio, infatti, le misure organizzative sono estremamente importanti quale contributo alla prevenzione primaria.

Premesso che la misura di prevenzione primaria che evita l'insorgere del contagio epidemiologico da COVID-19 è costituita dalla **distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti, anche in ambito lavorativo (colleghi, utenti, ecc.)**, si riportano di seguito le ulteriori misure organizzative necessarie a sostenere, con cautela e prudenza, la graduale e progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale a partire dal 01 maggio al 31 luglio 2021.

#### **Misure relative all'utenza esterna**

Permangono:

- 1) la prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti di persone, mediante la gestione dell'accesso ai servizi (per via telematica o telefonica) con appuntamento, in modo da scaglionarne le presenze;
- 2) il ragionevole ampliamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi, legato al miglioramento del contesto epidemiologico;
- 3) l'obbligo degli utenti esterni (avvocati e pubblico) che accedono all'edificio di indossare una mascherina anche filtrante (prive del marchio CE) a scopo precauzionale, che, per la loro destinazione, non si configura né come DM e né come DPI (circ. 18-3-2020 MS);
- 4) l'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale degli uffici coinvolti;
- 5) gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non essendo consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo;
- 6) per le necessarie attività di carico e scarico dovrà essere rispettato il previsto distanziamento ed il trasportatore dovrà pertanto attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro;
- 7) divieto per i fornitori/trasportatori e altro personale esterno di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente ed individuazione, per gli stessi, di altri apposi-



tamente dedicati.

### **Misure di organizzazione del personale:**

- 1) limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno dell'edificio, favorendo le comunicazioni telematiche e/o telefoniche;
- 2) non sono consentite le riunioni in presenza ma per quelle necessarie ed urgenti, nell'impossibilità del collegamento a distanza:
  - dovrà essere ridotto al minimo il numero dei partecipanti;
  - dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

### **Misure igienico-sanitarie:**

- 1) posizionamento di appositi erogatori di disinfettanti per una raccomandata frequente igiene delle mani;
- 2) pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle superfici in comune e delle aree comuni, comprese tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari);
- 3) sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle aree comuni e delle postazioni di lavoro, comprese tutte le superfici toccate di frequente (tastiere e mouse, muri, porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari);
- 4) pulizia giornaliera e sanificazione periodica, con appositi detergenti dei distributori di bevande e snack);
- 5) areazione sistematica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni;
- 6) attivazione dei procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, sanificazione e successiva disinfezione, nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio. La decontaminazione della stanza/area verrà eseguita secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22-2-2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% - per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzo di etanolo al 70%);
- 7) opportuna ventilazione dei locali, degli ambienti e delle aree comuni sottoposte ad operazioni di sanificazione;
- 8) **obbligo di utilizzo dei DPI forniti;**
- 9) **obbligo di utilizzo della protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche - DPI, di cui all'art.74, co.1, D.Lgs. n.81/2008) per tutto l'orario di lavoro, come normato dall'art.3 del DPCM 26-4-2020 ed il cui uso è disciplinato dall'art.34, co.3, del DL 2-3-2020, n.9 in combinato con l'art.16, co.1, del D.L. 17-3-2020, n.18:**



- all'interno degli ambienti lavorativi e, soprattutto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
- negli spazi comuni (corridoi, in prossimità dei distributori di bevande e snack);
- **in tutte le occasioni dove risulta oggettivamente impossibile mantenere continuativamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro;**

- 10) ventilazione continua per i locali, gli ambienti, le aree comuni ed i servizi igienici, nel rispetto di una turnazione nella fruizione nonché di un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, sempre con distanziamento di sicurezza di 1 metro tra gli occupanti.

Le principali fonti istituzionali di riferimento, per le misure igienico-sanitarie, sono:

- 1) Ministero della Salute
- 2) Istituto Superiore della Sanità (I.S.S.)
- 3) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- 4) Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- 5) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

**Riepilogo delle regole di convivenza adottate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio:**

- 1) tenere bene a mente il decalogo del Ministro della Salute allegato alla circolare prot. n.5443 del 22-2-2020;
- 2) **obbligo** di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie nel fare accesso in luoghi pubblici (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere generalmente comportamenti corretti sul piano igienico-sanitario) (allegato 6 DPCM 26-4-2020 - Protocollo Governo e Parti sociali del 24-4-2020);
- 3) **obbligo** del dipendente di rimanere al proprio domicilio e di non recarsi in ufficio in presenza di febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C - DPCM del 26-4-2020) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- 4) **obbligo** del dipendente e dell'utente esterno di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prima dell'accesso all'edificio;
- 5) **divieto** di accesso e permanenza nell'edificio, in presenza di un'alterazione superiore ai 37,5° C. Coloro che dovessero trovarsi in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e organizzare il proprio allontanamento dall'edificio, seguendo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- 6) **obbligo** del dipendente di dichiarare tempestivamente e responsabilmente la manifestazione di sintomi influenzali (incremento della temperatura corporea e/o sintomi da infezione respiratoria, tosse), durante l'espletamento della prestazione lavorativa, alla Segreteria amministrativa che dovrà provvedere al suo isolamento e che dovrà informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;



- 7) **obbligo** per la Segreteria amministrativa di avvertire tempestivamente le Autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- 8) **obbligo** di indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherine chirurgiche) e precauzionalmente uso dei guanti nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale (DPCM 26-4-2020);
- 9) a richiesta del lavoratore, il medico competente della sorveglianza sanitaria potrà effettuare visite soprattutto per l'identificazione di soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo:
  - di soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per contatto stretto con un caso sospetto o confermato di COVID-19;
  - di soggetti in quarantena, per pregressa infezione da COVID-19;
- 10) per il reintegro del lavoratore dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificarne l'idoneità alla mansione (D.Lgs. n.81/2008 – art.41 co.2 lett. e-ter).

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra elencati, verrà considerato negativamente in sede di valutazione della prestazione lavorativa del dipendente. **E' importante ribadire che i predetti obblighi e divieti devono essere rispettati anche se il dipendente ha ricevuto il vaccino Anti- COVID.**

**Riepilogo dei corretti comportamenti igienici individuali da rispettare, anche fuori dal luogo di lavoro (allegato 4 DPCM 26-4-2020):**

- 1) lavarsi spesso le mani;
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) evitare abbracci e strette di mani;
- 4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- 5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in fazzoletti, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce;
- 9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.



INDICE

<b><u>1</u></b>	<b><u>SCOPO</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>CAMPO DI APPLICAZIONE</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>DOCUMENTAZIONE</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b>3.1</b>	<b>DI RIFERIMENTO</b>	<b>2</b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>TERMINI E DEFINIZIONI</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>5.1</b>	<b>RESPONSABILITÀ E ATTIVITÀ</b>	<b>4</b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AI LAVORATORI</u></b>	<b><u>5</u></b>

## 1 Scopo

Scopo del presente documento è quello di definire attività e responsabilità per il rientro sui luoghi di lavoro dei lavoratori che siano stati assenti in isolamento domiciliare o quarantena correlati all'emergenza COVID-19.

## 2 Campo di applicazione

il presente protocollo si applica a tutti i lavoratori:

- casi accertati di COVID-19 (quindi sottoposti a un tampone nasofaringeo risultato positivo per infezione da SARS-CoV-2) e posti in isolamento domiciliare obbligatorio.
- casi sospetti di COVID-19 (una persona con infezione respiratoria acuta - insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria - e senza un'altra causa che spieghi pienamente la presentazione clinica)
- contatti stretti, asintomatici, di casi accertati o sospetti, che siano o meno stati sottoposti a tampone nasofaringeo.

Non si applica ai lavoratori che rientrano dopo assenza per altre tipologie di malattie.

## 3 Documentazione

### 3.1 Di riferimento

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, aggiornamento del 06.04.2021.
- Circ. min. Salute del 12 ottobre 2020 avente per oggetto "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena".
- Circ. min. Salute 4 settembre 2020 avente per oggetto: Circ. min. Salute 29 aprile 2020 avente per oggetto "indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili".
- Circ. min. Salute 21 maggio 2021 avente per oggetto: Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.
- Circ. min. Salute 11 agosto 2021 avente per oggetto: "Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta (inquadro B.1.617.2).

## 4 Termini e Definizioni

- **Caso confermato:** un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2.
- **Contatto stretto:**
  1. una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
  7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- **Caso sospetto:** una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra causa che spieghi pienamente la presentazione clinica.
- **Isolamento domiciliare obbligatorio:** provvedimento posto in essere nei confronti dei soggetti che hanno in storia clinica l'effettuazione di un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo (casi).
- **Isolamento domiciliare fiduciario:** provvedimento posto in essere nei confronti dei soggetti che presentano sintomatologia simil-influenzale senza evidenza di contatto con un caso o contatti di caso, accertato o sospetto, sintomatici, senza effettuazione del test (stante la numerosità in periodo epidemico).
- **Quarantena:** restrizione dei movimenti di persone sane ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, per la durata del periodo di incubazione, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
- **Test molecolare** (c.d. tampone classico): è il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l'infezione. L'analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio.
- **Test antigenico** (c.d. tampone rapido): questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo o nasale), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), dotato di elevata sensibilità e specificità.

## 5 Responsabilità e Attività

### 5.1 Responsabilità e Attività

#### CASO CONFERMATO

Prima di rientrare al lavoro, avvenuta la chiusura dell'isolamento obbligatorio, il lavoratore presenta all'azienda la **certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone**, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o l'esito negativo del tampone. Per l'isolamento obbligatorio dei casi sintomatici, tale certificazione viene rilasciata dopo 1 tampone negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dall'inizio dei sintomi, di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test). Per l'isolamento obbligatorio dei casi **asintomatici** (che non hanno sviluppato sintomi riferibili all'infezione da SARS-CoV-2) tale certificazione viene rilasciata dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Per i soggetti che hanno presentato la certificazione di avvenuta negativizzazione o l'esito negativo del tampone e per i quali è stato necessario ricovero ospedaliero a causa della malattia COVID-19, il medico competente programma la **visita medica precedente alla ripresa del lavoro** (indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia la visita medica verrà comunque indicata come per "a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi" così come esplicitamente previsto dal protocollo stesso). Il medico competente, in seguito alla visita medica, esprime il **Giudizio di Idoneità alla mansione specifica** e lo recapita a lavoratore ed azienda secondo le usuali modalità

#### CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento domiciliare **dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma potranno essere riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione di un ulteriore tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**

#### CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI CASO CONFERMATO

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, se hanno **terminato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni** terminano la quarantena dopo **14 giorni dall'ultimo contatto** con il caso confermato oppure dopo **7 giorni** se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una **tampone molecolare o antigenico** e l'esito è negativo.

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, **non vaccinati** o che **non hanno terminato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, terminano la quarantena dopo **14 giorni dall'ultimo contatto** con il caso confermato oppure dopo **10 giorni** se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una **tampone molecolare o antigenico** e l'esito è negativo.

**N.B.** attualmente non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei **contatti stretti di contatti stretti** di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.

#### CASO SOSPETTO

Pur non presentandosi come obbligo, per il soggetto che presenta sintomatologia simil-influenzale ma che non viene sottoposto durante l'assenza per malattia/isolamento fiduciario a test diagnostico (tampone nasofaringeo antigenico o molecolare), suggeriamo all'azienda, qualora il lavoratore abbia condiviso tale dato sanitario, di proporre effettuazione di tampone antigenico dopo la risoluzione dei sintomi e prima del rientro.

## 6 Allegato 1 - Informativa ai lavoratori

Ai sensi del "Pratacallo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", aggiornamento del 6 aprile 2021 e della Circolare del ministero della Salute del 11 agosto 2021, si rende noto ai lavoratori che, ai fini del rientro in collettività lavorativa, sono state introdotte le seguenti casistiche:

### CASO CONFERMATO

Prima di rientrare al lavoro, avvenuta la chiusura dell'isolamento obbligatorio, il lavoratore presenta all'azienda la certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o l'esito negativo del tampone. Per l'isolamento obbligatorio dei casi sintomatici, tale certificazione viene rilasciata dopo 1 tampone negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dall'inizio dei sintomi, di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test). Per l'isolamento obbligatorio dei casi asintomatici (che non hanno sviluppato sintomi riferibili all'infezione da SARS-CoV-2) tale certificazione viene rilasciata dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Per i soggetti che hanno presentato la certificazione di avvenuta negativizzazione o l'esito negativo del tampone e per i quali è stato necessario ricovero ospedaliero a causa della malattia COVID-19, il medico competente programma la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia la visita medica verrà comunque indicata come per "a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi" così come esplicitamente previsto dal protocollo stesso). Il medico competente, in seguito alla visita medica, esprime il Giudizio di Idoneità alla mansione specifica e lo recapita a lavoratore ed azienda secondo le usuali modalità

### CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento domiciliare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione di un ulteriore tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario

### CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO DI CASO CONFERMATO

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, se hanno terminato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni terminano la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato oppure dopo 7 giorni se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una tampone molecolare o antigenico e l'esito è negativo.

I contatti stretti, asintomatici, di casi confermati, non vaccinati o che non hanno terminato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, terminano la quarantena dopo 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato oppure dopo 10 giorni se vengono sottoposti al termine di tale periodo ad una tampone molecolare o antigenico e l'esito è negativo.

**N.B.** attualmente non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici.